

*Studio Legale*  
*avv. Gianfranco Mobilio*  
*Via F. Cantarella n.7*  
*84122 - Salerno*  
*Tel. e fax 089/225506*  
*Pec: [g.mobilio@pec.giuffre.it](mailto:g.mobilio@pec.giuffre.it)*

## **Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania**

**Napoli**

### **Motivi aggiunti al ricorso Nrg. 4747/2020**

Nell'interesse della **Morrone Società Semplice Agricola**, con sede in Pertosa (SA) alla Contrada Piano di Saia n. 3 (P. IVA 05581190658), in persona del legale rappresentante sig. **Giuseppe Caggiano**, nato a Polla (SA) il 12/07/1998, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Teresa a Chiaia n. 14 presso l'avv. **Assunta Ileana Longobardi**, unitamente all'avv. **Gianfranco Mobilio** (cod. fisc. MBL GFR 50R 18H703 B) del Foro di Salerno, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce

**contro**

la **Regione Campania**, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, *nel ricorso* iscritto al **Nrg. 4747/2020** relativo al provvedimento di non ammissione e valutazione ai fini del Bando del PSR Campania n. 2014/2020, con nuovo provvedimento di non ammissione della Regione Campania in sede di riesame in data 19/12/2021 che ha espressamente affermato *“la Commissione non accoglie le controdeduzioni di cui alla nota n. 2020/0066796 del 3/02/2020, per le motivazioni espresse nel presente verbale e per le violazioni ivi riportate, per l'effetto dichiara non ammissibile valutazione”*;

**e nel contraddittorio dei controinteressati**

L'indicato provvedimento è stato notificato in data 18/02/2021.

Avverso tale provvedimento, all'udienza del 23/02/2021 fissata all'esito di precedente udienza in data 14/12/2020 sul riesame disposto dalla Regione Campania relativamente ai provvedimenti di non ammissione e valutazione oggetto di ricorso.

La produzione del provvedimento quattro giorni prima dell'udienza sollecitava la richiesta di termine per l'articolazione di motivi aggiunti a tanto provvedimento la ***Morrone Società Semplice Agricola***, come rappresentata, per i seguenti

**Motivi**

La **Morrone Società Semplice Agricola** ritiene superfluo riportare le ragioni oggetto di ricorso atteso che l'attenzione va posta al provvedimento di riesame definito in senso negativo, contestabile per diverse ragioni dovendo, in necessaria premessa, sollevare un *vizio di nullità* del parere per problematiche connesse alla costituzione della Commissione.

Invero, la disposizione regionale che tutti i ricorsi proposti da varie ditte e/o soggetti che avevano proposto opposizione avverso la graduatoria ovvero avverso la loro non ammissione, era stata considerata favorevolmente e ciò non in senso critico per il precedente operato, quanto piuttosto come un doveroso esame di quanto illustrato nei ricorsi in opposizione con la prospettiva e l'auspicio di una verifica di eventuali errori nei quali si può comunque incorrere, con benefici "*deflativi*" anche del contenzioso determinatosi.

Il tutto non è, purtroppo, intervenuto e ciò indiscutibilmente anche in ragione del fatto che due dei componenti la Commissione avevano emesso il provvedimento di esame che aveva dato luogo alla non ammissione della ditta ricorrente alla valutazione.

La circostanza determina una palese *illegittimità del procedimento* laddove il Riesame viene affidato a chi ha già espresso, in modo negativo il suo parere.

Di fatto il controllato è diventato controllore del proprio operato, verosimilmente portato ad un ulteriore giudizio negativo, in difesa del proprio precedente operato.

Va allo scopo segnalato che risulta che solo uno dei molteplici ricorsi sottoposti al riesame della Commissione da parte della Regione, sia stato deciso in modo positivo.

La circostanza dimostra il limite - illegittimità della formazione della Commissione che del resto ha rivolto i suoi lavori, di natura collegiale, in una misura affatto superficiale ove si consideri che la riunione di interesse della ditta ricorrente, ha avuto inizio alle ore 14.01 per poi trovare la conclusione alle ore 14.40.

Nel breve arco temporale di soli 39 minuti la Commissione ha esaminato i motivi di opposizione depositati in sede di supporto istruttorio della ditta in data           ; ha, poi, verificato quanto da lui deciso in sede di prima valutazione negativa; ha poi verificato i rilievi svolti in sede amministrativa, di poi stilando un verbale di ben 12, fitte, pagine.

Il tutto è dimostrativo di un approccio non corretto da parte di chi non ha certamente inteso affrontare il proprio precedente lavoro con spirito critico ma solo in modo “*naturalmente*” conformativo, con l’unico effetto di determinare un maggior esborso dovuto per il pagamento del contributo unificato.

Allo scopo, il sig. **Giuseppe Caggiano**, nella qualità, come rappresentato, intende svolgere il seguente

### **Motivo aggiunto**

**Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 3, 6, comma 1, 10 bis L. 241/1990 e art. 97 Cost. in relazione alla Circolare della Regione Campania in data 06/04/2017, prot. 0257683, al DRD n. 52/2017 nonché ai DD.RR.DD. n. 136/2019 e n. 39/2020 - Violazione del giusto procedimento - difetto istruttoria.**

Il provvedimento della Commissione Regionale è distinto in quattro punti che vengono specificamente esaminati.

In ordine ai punti 1) e 2) del riesame va precisato che la ditta Morrone non ha segnalato alcuna anomalia del sistema in quanto non ha mai dedotto l’esistenza di una assunta anomalia quanto piuttosto affermato che quanto rilevato carente in sede di primo esame dell’istanza, ben poteva e doveva essere rimediato con una regolarizzazione di atti dei quali veniva, per un confessato errore palese, non era stato allegato.

Il problema sollevato nel primo motivo di ricorso è quello della valutazione della ricorrenza, nella specie, alla applicabilità del supporto istruttorio come regolamentato dalla Circolare della Regione Campania in data 06/04/2017 prot. 0257683.

L’attenzione veniva sollecitata alla ipotesi ivi regolamentata del “*mancato caricamento della documentazione cartacea su supporto magnetico*” ove viene testualmente previsto che: “*lo stesso principio vale per il supporto magnetico che non contiene il caricamento di tutta la documentazione presentata*”.

La norma prevede che “*in entrambi i casi il beneficiario è invitato a completare la compilazione degli allegati senza modificare o integrare la documentazione già presentata con la domanda trasmettendo gli stessi in forma cartacea o digitale*”.

È in tali sensi che il riesame doveva valutare se la documentazione allegata potesse essere utile e sufficiente ad una valutazione positiva dell’istanza atteso che

un esame privo dell'oggettivo esame delle controdeduzioni della ditta Morrone giammai avrebbe potuto condurre ad un diverso esito.

In tale logica, del resto, la Commissione ha anche errato nel non considerare che le foto e gli elaborati tecnici sono parte integrante e sostanziale della SCIA prodotta dal Comune di Pertosa e dagli altri Enti competenti.

Ancora privo di sostanza è il rilievo che gli elaborati grafici non recano il timbro del Comune laddove il timbro dell'Ente locale e il numero di protocollo viene posto solo ed unicamente sulla prima pagina della SCIA.

Si ribadisce ancora che il ricorrente ha sempre affermato essere incorso - invero chi per lui - in un errore nell'invio, giammai adducendo una anomalia del sistema.

La natura di errore emendabile è possibile trarre dalla considerazione che i file mancanti fossero parte integrante e sostanziale della SCIA prodotta al Comune di Pertosa e conseguentemente documentazione consultabile e/o acquisibile presso la Amministrazione sulla base di quanto previsto dalla Circolare della Regione Campania del 6/04/2017, prot. 02587683, con relativa nota esplicativa.

In ordine al rilievo giurisprudenziale rinnovato dalla Commissione esaminatrice ovvero dalla Regione Campania, ci permettiamo di svolgere riferimento a quanto già espresso in sede di ricorso.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

Il ordine al punto 3) del riesame della Regione non può non contestarsi l'assimilazione effettuata dalla Commissione di una società semplice con una società di capitali, ricordando a noi stessi che per le società collettive non è prevista l'assemblea né tampoco un Consiglio di Amministrazione sì che la pretesa di adempimenti impossibili non ha alcuna ragione di essere.

La società semplice (S.s.) è la forma più elementare delle società di persone con la caratteristica di potere comunque esercitare una attività economicamente non commerciale e, pertanto, prevalentemente l'esercizio dell'attività agricola.

La assenza di formalità decisionale è, del resto, il contraltare della responsabilità personale ed illimitata dei soci che rispondono delle obbligazioni sociali.

Ciò non di meno l'amministratore della società, sig. Giuseppe Caggiano, conseguì anche l'assenso dell'unico altro socio della società, il fratello sig. Giovanni Caggiano, sì che nessun rilievo è possibile sollevare sul punto da parte della Commissione regionale che ha comunque insistito nell'erronea valutazione con-

testata laddove le operazioni di straordinaria manutenzione rientrano nei poteri del rappresentante legale della società.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

In ordine al punto 4) del verbale di ciascuno, è da segnalare che i preventivi riportano correttamente sia gli importi sia il computo metrico.

Conseguentemente la produzione di tre preventivi come i tre computi metrici risponde di lavori da effettuare e sono assolutamente in linea con la misura in esame.

Si ribadisce ancora - ma sembra discutersi del nulla con la Regione - che l'errore sia soltanto ed unicamente nella richiesta dei preventivi, essendosi prodotto un computo errato, opportunamente superato e tempestivamente sostituito da parte del direttore dei lavori con quello corretto.

Va anche segnalato che il bando in esame, non prevedeva l'obbligatorietà della allegazione di preventivi essendo soltanto necessario allegare il preventivo ricevuto dalla ditta tramite pec.

Alla luce delle svolte considerazioni e deduzioni la Morrone Società Semplice Agricola, così come rappresentata e difesa

#### **conclude**

perché venga *accolta l'istanza cautelare* e per l'effetto venga, altresì, **accolto** il ricorso come proposto in una a quanto dedotto nei motivi aggiunti.

Spese, competenze, rimborso forfettario spese e accessori di legge.

#### **Si producono:**

- 1) ricorso per motivi aggiunti;
- 2) procura;
- 3) report notifica.

Ai fini dell'art. 9 L. 488/99 e successive modificazioni si dichiara che il presente ricorso è assoggettato all'obbligo di versamento del contributo unificato in ragione di € 650,00.

Le comunicazioni relative al presente procedimento potranno essere trasmesse a mezzo fax al n. 089/225506 (*studio avv. Gianfranco Mobilio*) e al n. 081/404251 (*studio avv. Assunta Ileana Longobardi*) ovvero inviata all'indirizzo di posta certificata: [g.mobilio@pec.giuffre.it](mailto:g.mobilio@pec.giuffre.it).

Salerno - Napoli, 7 aprile 2021

*avv. Gianfranco Mobilio*